

Circolare informativa n. 2/2019

**ANTIRICICLAGGIO
AUMENTATO A € 15.000 IL LIMITE
PER L'USO DEL CONTANTE A FAVORE DEI
TURISTI UE / EXTRAUE**

- **Art. 49, D.Lgs. n. 231/2007**
- **Art. 3, DL n. 16/2012**
- **Art. 1, comma 245, Legge n. 145/2018**

Dal 2019 è aumentato da € 10.000 a € 15.000 il limite per l'uso del denaro contante per gli acquisti effettuati da parte di turisti stranieri presso specifici operatori (commercianti al minuto, alberghi, ristoranti, ecc.).

Tale previsione interessa ora, oltre alle operazioni effettuate nei confronti di persone fisiche extraUE, anche quelle con cittadini UE. Al fine di usufruire della deroga rispetto al limite ordinario (€ 3.000) all'uso del contante, il cedente / prestatore deve porre in essere alcuni specifici adempimenti (comunicazione preventiva all'Agenzia delle Entrate, acquisizione del passaporto del cliente, versamento dell'importo incassato sul c/c entro il primo giorno feriale successivo).

guidi & partners

commercialisti associati

Come noto, il trasferimento di denaro contante / titoli al portatore in euro o in valuta estera è soggetto al limite, attualmente fissato a € 3.000 dall'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007, con la conseguenza che non è consentita l'effettuazione di pagamenti in contante tra soggetti diversi (persone fisiche / giuridiche), in un'unica soluzione, di importo pari o superiore a tale ammontare.



I trasferimenti che eccedono il suddetto ammontare devono essere eseguiti tramite intermediari abilitati (banche, Poste, ecc.).

La limitazione riguarda "complessivamente" il valore oggetto di trasferimento e si applica anche alle c.d. "operazioni frazionate", ossia ai pagamenti inferiori al limite che appaiono artificiosamente frazionati, a prescindere dalla relativa causa / titolo. Il frazionamento in più importi inferiori al limite è ammesso nel caso in cui sia previsto dalla prassi commerciale o da accordi contrattuali (Informativa SEAC 27.10.2017, n. 308).

Per gli acquisti effettuati presso specifici operatori da parte di turisti con cittadinanza extraUE (non residenti in Italia), l'art. 3, commi 1 e 2, DL n. 16/2012 ha previsto una deroga alla predetta limitazione all'uso del contante, individuando una **soglia più elevata** (€ 10.000) oltre la quale tale utilizzo non è consentito. Al fine di "usufruire" del maggior limite è necessario che l'operatore interessato ponga in essere una serie di specifici adempimenti.

L'art. 1, comma 245, Finanziaria 2019, a decorrere dall'1.1.2019, ha:

- **innalzato il limite** maggiorato a € 15.000;
- **esteso** l'applicazione della previsione di cui al citato art. 3 alle operazioni effettuate nei confronti di tutte le **persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana** con residenza all'estero.

ACQUIRENTI ESTERI

Come accennato, la Finanziaria 2019, riscrivendo il comma 1 del citato art. 3, prevede che il maggior limite all'utilizzo del contante è applicabile agli acquisti effettuati da parte delle **persone fisiche**:

- **di cittadinanza diversa da quella italiana.**
Rispetto alla previgente disposizione non è più presente il riferimento alla cittadinanza "*comunque diversa da quella di uno dei paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo*".
Di conseguenza ora tra i soggetti beneficiari rientrano, oltre ai cittadini extraUE, anche quelli **di Stati UE / appartenenti allo SEE** (Islanda, Liechtenstein, Norvegia);
- **residenti "fuori del territorio dello Stato".**

OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI

L'aumento del limite all'uso del contante riguarda le **cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate in Italia, nei confronti dei suddetti soggetti**, da parte di:

- **commercianti al minuto** e soggetti assimilati ex art. 22, DPR n. 633/72 (ad esempio, alberghi e ristoranti, gioiellerie, negozi di abbigliamento), per i quali non sussiste l'obbligo di emissione della **fattura**, salvo che la stessa sia richiesta dal cliente;
- **agenzie di viaggio e turismo** ex art. 74-ter, DPR n. 633/72, che effettuano operazioni per l'organizzazione di pacchetti turistici costituiti da viaggi, vacanze, circuiti "tutto compreso" e servizi connessi.



La disciplina in esame interessa **esclusivamente le operazioni effettuate nei confronti di soggetti privati** (UE / extraUE / SEE) e non riguarda quindi le operazioni nei confronti di **soggetti passivi**, per le quali permane il **limite ordinario di € 3.000** per la regolazione in contanti.

NUOVO LIMITE ALL'USO DEL CONTANTE

Come accennato, il diverso limite all'utilizzo del contante per le operazioni con turisti esteri rispetto al limite ordinario è stato introdotto dal citato DL n. 16/2012.

Per tali operazioni il limite, inizialmente fissato a € 1.000, ha subito le seguenti modifiche nel corso del tempo.

Limite uso denaro contante acquisti turisti esteri	
dal 2.3.2012 al 28.4.2012	€ 1.000
dal 29.4.2012 al 3.7.2017	€ 15.000
dal 4.7.2017 al 31.12.2018	€ 10.000
dall'1.1.2019	€ 15.000

ADEMPIMENTI IN CAPO AL CEDENTE / PRESTATORE

Per poter usufruire del limite di € 15.000 per le operazioni di incasso in contanti da parte dei turisti esteri, gli operatori interessati devono porre in essere i seguenti adempimenti.

1. **Inviare una comunicazione preventiva** all'Agenzia delle Entrate, utilizzando l'apposito modello "COMUNICAZIONE DI ADESIONE ALLA DISCIPLINA DI DEROGA ALLE LIMITAZIONI DI TRASFERIMENTO DEL DENARO CONTANTE", indicando, tra l'altro, il **c/c utilizzato** dal cedente / prestatore.

Tale comunicazione va inviata:

- **prima di effettuare le predette operazioni;**
- **in via telematica direttamente dal soggetto interessato ovvero tramite un intermediario abilitato.**

A seguito dell'invio, l'Agenzia delle Entrate, come di consueto, rilascia apposita ricevuta attestante il ricevimento della comunicazione.

2. **Acquisire dal cliente:**

- **fotocopia del passaporto;**
nonché
- **autocertificazione** ex art. 47, DPR n. 445/2000 attestante:
 - **la cittadinanza** (il cliente non deve essere cittadino italiano);
 - **la residenza** (non italiana).

3. **Versare** quanto incassato **sul proprio c/c** (indicato nella comunicazione) **il primo giorno feriale successivo** all'operazione **consegnando** alla banca / Posta **copia della ricevuta** di invio della predetta comunicazione.



Per le operazioni di importo pari o superiore a € 15.000 permane il divieto del trasferimento di denaro contante.

ULTERIORI ADEMPIMENTI

Va evidenziato che, relativamente alle operazioni in esame di **importo unitario pari o superiore a € 1.000 e fino a 14.999,99**, il comma 2-bis del citato art. 3 prevede, in capo ai predetti operatori, l'obbligo di effettuare un'apposita **comunicazione** all'Agenzia delle Entrate:

- utilizzando il **quadro TU** del Modello di comunicazione polivalente;
- da inviare entro il 10.4 dell'anno successivo da parte dei contribuenti mensili, 20.4 per gli altri soggetti.


guidi & partners

commercialisti associati



Il limite "minimo" di € 1.000 al cui superamento è richiesta la predetta comunicazione, stabilito dal citato comma 2-bis, è "ancorato" al limite previsto per le operazioni in contanti vigente nel 2012.

Non è stato ancora chiarito se, ai fini in esame, sia possibile fare riferimento al limite ordinario di € 3.000 previsto a decorrere dal 2016.



FATTURA ELETTRONICA / SPESOMETRO ESTERO

Va evidenziato che:

- qualora l'operatore economico emetta la **fattura elettronica** nei confronti dell'acquirente estero **non è tenuto alla presentazione dello "spesometro estero"** previsto dal comma 3-bis dell'art. 1, D.Lgs. n. 127/2015 introdotto dalla Finanziaria 2018;
- ai sensi dell'art. 38-quater, DPR n. 633/72, le **cessioni di beni da parte di commercianti al minuto** nei confronti di soggetti privati extraUE possono essere effettuate **senza applicazione dell'IVA**, a condizione che i beni siano:
 - destinati all'uso personale / familiare degli acquirenti e siano trasportati fuori dal territorio comunitario entro il 3° mese successivo all'effettuazione dell'operazione;
 - di valore complessivamente superiore a € 154,94 (IVA compresa).

La **fattura "tax free"** è **emessa tramite la piattaforma "OTELLO 2.0"**. In tal caso, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nei consueti incontri di inizio anno (Informativa SEAC 8.2.2019, n. 43) e ribadito nella recente Risposta di consulenza giuridica 7.2.2019, n. 8, **non è necessario**:

- **inviare lo spesometro estero;**
- **trasmettere la fattura elettronica anche al Sdl.**

